

**Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 17/01/2007) 25/05/2007, n. 12235***ACQUE PUBBLICHE E PRIVATE* › *In genere**PROCEDIMENTO CIVILE* › *Ricorso per cassazione**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI* › *Interpretazione del contratto***Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente

Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

Dott. LEVI Giulio - Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A/4, difeso dagli avvocati ALPA GUIDO, GRAZIELLA DE NITTO, ENRICO ROMANELLI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

ILVA SPA, in persona del suo presidente, legale rappresentante Dr. R.E., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANASTASIO II 80, presso lo studio dell'avvocato BARBATO ADRIANO, che la difende unitamente all'avvocato ANGELO COLOMBO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

contro

FINTECNA SPA - FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALE E DEI SERVIZI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TEODOSIO MACROBIO 3, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE NICCOLINI, che la difende unitamente all'avvocato ANDREA D'ANGELO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

AMGA AZD MEDITERRANEA GAS ACQUA SPA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 894/02 della Corte d'Appello di GENOVA, prima sezione civile, emessa il 19/06/02, depositata il 20/09/02, R.G. 403+471/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/07 dal Consigliere Dott. Luigi Alessandro SCARANO;

udito l'Avvocato Guido ALPA; udito l'Avvocato Angelo COLOMBO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

## Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato nel 1992 il Comune di Genova conveniva le Acciaierie di Cornigliano s.p.a. (poi Ilva s.p.a.) e la Ilva s.p.a. (poi Iritecna s.p.a. e quindi Fintecna s.p.a.) avanti al Tribunale di Genova per ivi sentir pronunciare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta o per presupposizione del contratto stipulato il (OMISSIS) con la società Italsider s.p.a. (poi Fintecna s.p.a.), cui dal maggio 1985 era subentrata la società Cogea s.p.a. (poi Acciaierie di Cornigliano s.p.a.), di permuta dell'area di mq. 13.326 in (OMISSIS) (con accesso dalla via (OMISSIS)) di proprietà Italsider con un quantitativo di mc. 200 milioni di acqua trattata da costruendo depuratore di acque nere, o proveniente da altre fonti sostitutive, da fornirsi con consegne uniformemente ripartite in 20 anni a decorrere dal settembre 1977.

Esponesse al riguardo che sin dall'entrata in funzione il depuratore in questione non aveva potuto rifornire come pattuito lo stabilimento siderurgico Oscar Senigaglia, a causa di imprevisti ed imprevedibili scarichi abusivi di portata tale da determinare l'impossibilità per il medesimo di erogare acqua industriale con le stabilite caratteristiche.

Nella resistenza delle convenute società, che in via riconvenzionale chiedevano accertarsi e dichiararsi l'inadempimento dell'Amministrazione comunale, con conseguente condanna della medesima al pagamento degli importi corrisposti agli acquedotti privati per la fornitura sostitutiva nonché a rifornire lo stabilimento siderurgico della quantità d'acqua pattuita e al risarcimento dei danni; riunito il procedimento con altri (due) avanti al medesimo tribunale instaurati nel 1993 dall'A.M.G.A. (Azienda Mediterranea Gas e Acqua s.p.a., già Azienda Municipalizzata Gas ed Acqua) nei confronti della società Ilva s.p.a. e della società Acciaierie di Cornigliano s.p.a., per ivi sentirle condannare al pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo per la fornitura di acqua effettuata in loro favore nei periodi di rispettiva competenza, con sentenza emessa nel 1998 l'adito giudice rigettava le domande del Comune e dell'A.M.G.A., nonché quelle di A risarcimento danni proposte in via riconvenzionale dalle convenute, e dichiarava inammissibile la domanda di manleva, condannando il Comune a rimborsare alla società Acciaierie di Cornigliano s.p.a. e all'Uva s.p.a. gli importi già corrisposti agli acquedotti privati per le forniture sostitutive, con le conseguenti disposizioni in ordine alla regolazione delle spese.

I gravami, interposti con separati atti dal Comune e dall'A.M.G.A. e poi riuniti all'esito della riassunzione del processo successivamente all'interruzione disposta in ragione della fusione per incorporazione della Iritecna s.p.a. nella Fintecna s.p.a., con costituzione di quest'ultima, venivano dalla Corte d'Appello di Genova rigettati con sentenza del 20/9/2002.

Avverso la detta sentenza della corte di merito il Comune di Genova propone ora ricorso per cassazione affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso le società Uva s.p.a. e Fintecna s.p.a., che hanno anch'esse presentato memoria.

La società A.M.G.A. non ha svolto attività difensiva.

## Motivi della decisione

Con il 1<sup>o</sup> motivo l'Amministrazione ricorrente de- (nuzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1467, 1552, 1362, 1363, 1366, 1374 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto non applicabile l'istituto della presupposizione, nel caso concernente il presupposto implicito del contratto determinante la volontà negoziale che, salvo i casi eccezionali specificamente previsti, l'impianto di depurazione de quo fosse in grado di produrre acqua trattata della qualità convenuta rispondente a determinate caratteristiche chimico-fisiche, argomentando dalla circostanza che l'eventualità della mancata produzione di acqua depurata era stata specificamente ed espressamente prevista in contratto laddove si era indicato che in relazione alle eventuali fonti sostitutive "nessuna alea dovesse gravare su Italsider", non essendovi pertanto alcuno "spazio per l'integrazione del contratto nell'ottica del bilanciamento delle prestazioni secondo l'economia interna dello stesso".

Deduce essere non revocabile in dubbio, considerando correttamente quale scopo dello stipulato contratto de quo il risparmio di acqua potabile a favore di usi civili per preservare le già carenti risorse idriche (per il Comune) e l'utilizzazione dell'acqua depurata per evitare il rischio di contingentamento in caso di siccità (per l'Italsider), che la circostanza disattesa dai giudici di merito costituisce presupposto implicito del contratto, non risultando invero spiegabile "per quale ragione il Comune - che ben avrebbe potuto espropriare l'area per un costo irrisorio (a quel tempo determinabile secondo i criteri di cui alla L. n. 865 del 1971) - avrebbe dovuto assumersi il rischio di vedersi esposto ad un totale stravolgimento delle prestazioni contrattuali, rappresentato dall'obbligo di fornitura di acqua potabile in luogo dell'acqua per mero uso industriale, con aumento dell'onere per la P.A. dagli originari L. 600 milioni (valore di permuta), a L. 26 miliardi (per capitale e interessi)".

In considerazione della causa (di permuta), della durata (ventennale) e della natura (ad esecuzione differita) del contratto, il corretto funzionamento dell'impianto costituisce ineludibile presupposto dell'accordo in questione, invero non escluso dalla previsione dell'eventuale - limitato e temporaneo - malfunzionamento dell'impianto, giacché laddove le parti si fossero rappresentate, avuto riguardo anche alla lunga durata del contratto, la situazione di "impossibilità assoluta di effettuare la depurazione dell'acqua con le pattuite caratteristiche" non si sarebbero invero indotte a stipulare un contratto "il cui sinallagma era fondato sull'equivalenza economica delle prestazioni (trattandosi appunto di permuta) e la cui distribuzione dei rischi era necessariamente da ricondurre e da riportare a quel determinato tipo contrattuale".

Con il 2<sup>o</sup> motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1467, 1552, 1362, 1363, 1366, 1374 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che nell'interpretare il contratto la corte di merito abbia erroneamente escluso che il mancato funzionamento del depuratore sia da considerarsi circostanza straordinaria ed imprevedibile ai sensi dell'art. 1467 c.c., il fenomeno dell'enorme quantità di scarichi abusivi essendosi verificato solamente in epoca successiva alla stipulazione del contratto, una prima volta nel 1985 e poi nel 1989, vanamente avendo tentato di ovviarvi, anche con una denuncia alla locale Procura della Repubblica.

Lamenta non potersi considerare al riguardo in qualche modo rilevante la circostanza che il controllo sull'inquinamento delle acque rientra nelle proprie competenze amministrative, venendo altrimenti a sovrapporsi il suo ruolo di autorità di controllo con quello di parte del contratto di permuta in oggetto, laddove l'esercizio dei poteri pubblicistici non può invero riverberare in chiave d'interpretazione di un contratto di diritto comune.

Lamenta la contraddittorietà della motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui, dopo essersi

ritenuto rientrare nell'alea normale del contratto il rischio dell'immissione di scarichi abusivi nelle condotte adducanti al depuratore, risulta alle parti di contratti commutativi attribuito il potere di assumere, reciprocamente o unilateralmente, un determinato rischio, rendendo conseguentemente per tale aspetto aleatorio il negozio.

Deduce altresì che il rischio di fornire comunque l'acqua, anche in caso di guasti e/o fermate dell'impianto, contrattualmente posto a suo carico, costituisce questione altra e diversa da quella relativa a d u n "assoluto e d indefinito stravolgimento delle prestazioni originariamente previste a titolo di permuta in conseguenza d i u n evento fuori dall'ordinario", giacchè il ricorso alle "fonti sostitutive" e r a stato nella specie concepito come rimedio "eccezionale", tendente a riparare circostanze contingenti e necessariamente limitate nel tempo che avessero inciso sulla regolare attività dell'impianto.

Si duole non essersi nell'impugnata sentenza tenuto conto che il valore delle prestazioni dedotte in contratto (e cioè il costo a me. dell'acqua, da un canto, e il valore di mercato dell'area all'epoca determinato i n L. 600 milioni, da altro canto) era successivamente venuto a risultare fortemente squilibrato, giacchè la prestazione a suo carico era ascesa ad un valore di più di L. 26 miliardi (per capitale ed interessi). E l'imprevedibilità deve essere valutata anche con riferimento ad un evento che ecceda l a normale distribuzione dei rischi in relazione alla "dimensione" assunta d a evento già esistente al momento della conclusione del contratto.

Si duole, ancora, che nel considerare contrattualmente previsto un concorso della controparte (nella misura del 30% del prezzo dell'acqua) solamente in caso di eventi di forza maggiore, la corte di merito abbia violato le norme in tema di obbligazioni alternative, "risultando evidente che le prestazioni di fornitura di acqua potabile aveva natura necessariamente sostitutiva e non alternativa rispetto alla fornitura di acqua depurata per uso industriale".

Con il 3<sup>^</sup> motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1366, 1374 e 1375 c.c. in relazione all'art. 1467 c.c. i n riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n . 3 , nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, in relazione all'art. 360 .p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che l'interpretazione del contratto da parte della corte di merito disattende il criterio della buona fede contrattuale, cui occorre fare ricorso a fini interpretativi (art. 1366 c.c.) per valutare il comportamento delle parti anche in fase esecutiva (art. 1375 c.c.), "non solo per dare significato al regolamento, ma anche per bilanciare l e prestazioni secondo l'economia interna d e l contratto", laddove nell'impugnata sentenza si perviene ad affermare che "tutto il rischio sarebbe stato da addossarsi alla sola parte pubblica, mentre la parte privata sarebbe stata in ogni caso garantita di ogni e qualunque evento che avesse inciso sull'equilibrio delle prestazioni.

Con il 4<sup>^</sup> motivo l'Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1559, 1562, 1563, 1564, 1569, 1570 c.c., i n relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n . 3 , nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che "Con riguardo alla posizione AMGA (ed alle conseguenze che se ne traggono a suffragio dell'intepretazione propugnata dal Giudicante)", la corte di merito abbia affermato che "avrebbe dovuto competere all'acquedotto comunale dimostrare che furono Italsider, poi Ilva e poi Acciaierie di Cornigliano a richiedere la fornitura di acqua sostitutiva, non essendo sufficiente la circostanza che l'acqua sia di fatto pervenuta allo stabilimento siderurgico", ingiustificato ravvisando "in assenza di un impegno di Amga in proposito" i l fatto della "prosecuzione delle forniture per anni senza alcuna interruzione, nonostante i mancati pagamenti" e conseguentemente ritenendo "suffragata la tesi secondo cui la fornitura d i acqua sostitutiva d a parte d i AMGA sia avvenuta i n adempimento degli accordi contrattuali assunti dal Comune, che sarebbe quindi tenuto al relativo pagamento".

Lamenta l'illogicità e la contraddittorietà di tale argomentare, giacché la corte di merito ha "posto a premessa del proprio ragionamento quella che in realtà avrebbe dovuto esserne la conseguenza".

Sostiene al riguardo che "prima avrebbe dovuto accertarsi l'obbligo del Comune di fornire acqua sostitutiva in ogni caso di malfunzionamento dell'impianto - qualunque ne fosse la causa - e solo successivamente stabilirsi che per tale ragione la fornitura dell'Amga andava riguardata come esecuzione di tale obbligo".

Deduce che la somministrazione può trovare fonte anche in fatti concludenti, e che non è al riguardo significativa la circostanza che l'Amga non abbia mai richiesto il pagamento della fornitura somministrata, atteso che ai sensi dell'art. 1562 c.c. solo nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all'atto delle singole prestazioni, laddove nel caso si tratta viceversa di somministrazione "continuativa", senza cioè soluzione di continuità.

Lamenta che, formulata dall'A.M.G.A. la richiesta di pagamento, in unica soluzione, alle due società somministrate con la domanda introduttiva dei giudizi oggetto di successiva riunione, la corte di merito "non si è peritata, sul punto, di argomentare la propria posizione se non sulla base di una preconstituita supposizione, la quale ... avrebbe dovuto seguire (e non precedere) il positivo accertamento che la prestazione di A.M.G.A. fosse effettuata su incarico del Comune".

I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati.

Il ricorrente si duole della erronea considerazione "del presupposto implicito del contratto, determinante la volontà di entrambi i contraenti" in questione, e quindi del "corretto esercizio del depuratore e la conseguente fornitura di acqua con le pattuite caratteristiche chimico-fisiche", riguardato sia sotto il profilo della presupposizione che dell'eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto de quo.

Contratto che nell'impugnata sentenza risulta qualificato in termini di permuta, tale venendo anche dall'odierno ricorrente considerato nell'articolazione logico-giuridica delle proprie doglianze.

Sotto il primo profilo il ricorrente in particolare si duole che la corte di merito abbia escluso, violando la legge ed illogicamente motivando, la ricorrenza nel caso della figura della presupposizione, da rinvenirsi allorquando "una determinata situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) possa ritenersi tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso - pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali - come presupposto condizionante il negozio (cd. condizione non sviluppata o inespressa), richiedendosi pertanto a tal fine: 1) che la presupposizione sia comune a tutti i contraenti; 2) che l'evento supposto sia stato assunto come certo nella rappresentazione delle parti (e in ciò la presupposizione differisce dalla condizione); 3) che si tratti di un presupposto obiettivo, consistente cioè in una situazione di fatto il cui venir meno o il cui verificarsi sia del tutto indipendente dall'attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all'oggetto di una specifica obbligazione (Cass. 31.10.1989, n. 4554; tra le più recenti, Cass. 21.11.2001 n. 14629). Sicché la "presupposizione è ... configurabile quando dal contenuto del contratto risulti che le parti abbiano inteso concluderlo soltanto subordinatamente all'esistenza di una data situazione di fatto che assurga a presupposto comune e determinante della volontà negoziale, la mancanza del quale comporta la caducazione del contratto stesso, ancorché a tale situazione, comune ad entrambi i contraenti, non si sia fatto espresso riferimento" (Cass. 9.11.1994, n. 9304)".

Orbene, la presupposizione - vale anzitutto osservare - non è invero prevista da alcuna norma di legge, ma costituisce un principio dogmatico (di matrice tedesca) contestato da gran parte della dottrina, che vi ravvisa una condizione non sviluppata del negozio o un motivo non assunto a clausola condizionale, ma accolto in giurisprudenza anche di legittimità, ove viene costantemente definita come obiettiva situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) tenuta in considerazione - pur in mancanza di un espresso riferimento nelle clausole contrattuali - dai contraenti nella formazione del loro consenso come presupposto condizionante la validità e l'efficacia del negozio (cd. condizione non sviluppata o

inespressa), il cui venir meno o verificarsi è del tutto indipendente dall'attività e volontà dei contraenti, e non corrisponde - integrandolo - all'oggetto di una specifica obbligazione dell'uno o dell'altro (v. Cass., 23/9/2004, n. 19144;

Cass., 4/3/2002, n. 3052; Cass., 21/11/2001, n. 14629; Cass., 8/8/1995, n. 8689).

Va al riguardo ulteriormente precisato che, come posto in rilievo da una parte della dottrina, la presupposizione costituisce in realtà un fenomeno articolato, cui vengono ricondotti fatti e circostanze sia di carattere obiettivo che valorizzati dalla volontà delle parti.

A tale figura può riconoscersi invero significato pregnante solamente laddove se ne individui un autonomo e specifico rilievo, che valga a distinguerla dagli elementi - essenziali o accidentali - del contratto.

A tale stregua deve pertanto escludersi che possano ad essa ricondursi fatti e circostanze ascrivibili alla causa, nel senso cioè di condizionarne la realizzazione nel suo proprio significato di causa concreta, quale interesse che l'operazione contrattuale è diretta a soddisfare (cfr. Cass., 8/5/2006, n. 10490).

I cd. presupposti causali assumono infatti rilievo già sul piano dell'interesse che giustifica l'impegno contrattuale, e pertanto appunto la causa dello stesso.

Ne consegue che il relativo difetto rileva in termini di invalidità del contratto (e su tale piano, diversamente che in passato, da una parte della dottrina viene ora propriamente ricondotto il classico esempio del balcone affittato per assistere alla sfilata del corteo, evento riconducibile all'interesse dalle parti concretamente inteso realizzare con la stipulazione del contratto e pertanto alla causa del medesimo, il cui mancato verificarsi depone, con la venuta meno della medesima, per la conseguente invalidità del negozio).

Alla presupposizione non possono essere propriamente ricondotti nemmeno i cd. risultati dovuti, ed in particolare la qualità del bene, giacché in tal caso gli stessi vengono a rientrare nel contenuto del contratto, il relativo difetto conseguentemente ridondando sul diverso piano dell'inadempimento.

La circostanza che il bene sia idoneo all'uso previsto dall'acquirente costituisce invero una qualità giuridica dell'oggetto, la cui mancanza se del caso (in quanto cioè trattasi di qualità dovuta) rileva sul piano dell'inesattezza della prestazione, e pertanto in termini di inadempimento (ad es. la perdita della qualità di edificabilità del terreno promesso in vendita per atto della P.A., con conseguente impossibilità della prestazione legittimante la risoluzione del contratto: cfr. Cass., 19/3/1981, n. 1635).

Del pari distinta va tenuta l'ipotesi in cui i fatti e le circostanze presi in considerazione dalle parti vengano specificamente dedotti in contratto come condizione di efficacia, giacché a parte il rilievo che non vi sarebbe altrimenti ragione di enucleare un'autonoma e differente figura, la presupposizione costituisce fenomeno oggettivamente diverso, trattandosi di ipotesi in cui i fatti e le circostanze giustappunto non vengono dalle parti specificamente dedotti in una clausola condizionale.

Estranei alla presupposizione vanno a fortiori ritenuti i motivi, quali meri impulsi psichici alla stipulazione concernenti interessi che, rimasti nella sfera volitiva interna della parte, esulano dal contenuto del contratto, laddove se obiettivamente divengono viceversa interessi che il contratto è funzionalizzato a realizzare, concorrendo pertanto ad integrarne la causa concreta. Ed anche se essi sono comuni ad entrambe le parti, non viene comunque al riguardo in rilievo l'istituto della presupposizione, giacché l'interesse comune integra appunto la causa concreta del contratto. Come correttamente osservato in dottrina, alla presupposizione può allora riconoscersi autonomo rilievo di categoria unificante assumente specifico significato laddove nell'ambito delle circostanze giuridicamente influenti sul contratto ad essa si riconducano, quali presupposti oggettivi, fatti e circostanze che, pur non attenendo alla causa del contratto o al contenuto della prestazione, assumono (per entrambe le parti ovvero per una sola di esse, ma con relativo riconoscimento da parte dell'altra)

un'importanza determinante ai fini della conservazione del vincolo contrattuale.

Circostanze che, pur senza essere - come detto - dedotte specificamente quale condizione del contratto, e pertanto rispetto ad esso "esterne", ne costituiscano specifico ed oggettivo presupposto di efficacia in base al significato proprio del negozio determinato alla stregua dei criteri legali d'interpretazione, assumentivale determinante per il mantenimento del vincolo contrattuale (es. l'ottenimento dello sperato finanziamento).

Il relativo difetto legittima allora le parti non già a domandare una declaratoria di invalidità o di inefficacia del contratto, nè a chiederne la risoluzione per impossibilità sopravvenuta (art. 1256 c.c., art. 1463 c.c. e ss.) della prestazione (contra. v. peraltro Cass., 22/9/1981, n. 5168 ), bensì all'esercizio del potere di recesso ( anche qualora il presupposto obiettivo del contratto sia già in origine inesistente o impossibile a verificarsi).

Nel caso di specie il ricorrente, che non ha esercitato il recesso, non deduce la violazione della causa o dell'oggetto o della condizione del contratto, ma lamenta invero l'erroneità della ravvisata esclusione di rilevanza nel caso proprio della specifica figura della presupposizione, dolendosi che la corte di merito non abbia accolto il prospettato riverberarsi sul relativo profilo causale.

Sul piano della validità del contratto, dunque. Ovvero, secondo ulteriore ed alternativa impostazione, su quello della inefficacia del contratto laddove i fatti e le circostanze che la integrano determinano l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione.

Orbene, va al riguardo affermato che in base al significato del contratto - accertato facendo esercizio dei poteri loro spettanti - i giudici del merito hanno invero escluso, dandone congrua motivazione, che nel caso le parti abbiano assegnato rilievo, quale specifico presupposto oggettivo, all'idoneità al normale funzionamento dell'impianto di depurazione in questione.

A fronte della questione già in sede di gravame di merito oggetto di censura da parte dell'allora appellante Comune, la corte d'appello ha infatti al riguardo posto in rilievo che "la semplice lettura delle premesse e dell'art. 2 del contratto evidenzia come, a fronte dell'impegno dell'Ilva spa di trasferire al Comune la proprietà di un consistente appezzamento di terreno di sua proprietà e di garantirne il funzionamento, l'Ente locale avesse assunto l'obbligo di fornire alla società, ripartiti uniformemente in un ventennio, duecento milioni di metri cubi di acqua trattata e depurata nell'impianto realizzando "o eventualmente proveniente in tutto o in parte da altre fonti sostitutive" con le modalità ed alle condizioni nel contratto in seguito elencate". Altresì sottolineando essere "evidente come una tale prospettazione dei reciproci obblighi, con l'aggiunta nel quadro complessivo della fornitura costante di ossigeno al depuratore a prezzo di costo, accollasse al Comune il rischio di avvenimenti successivi che per malfunzionamento dell'impianto determinassero il ricorso per la fornitura di acqua a risorse esterne a quelle offerte dal depuratore e, quindi, in realtà attribuissero al Comune l'onere di apprestare e realizzare un impianto idoneo a evitare il verificarsi di una tale onerosa eventualità ... infatti, sebbene alle condizioni che saranno in seguito meglio illustrate, la fornitura di acqua sostitutiva si presentava in contratto non come subordinata, ma, semplicemente, come alternativa a quella depurata".

Se ne è quindi tratto che "l'impianto, nell'esclusivo interesse dello stesso Comune e nell'ambito delle obbligazioni dedotte a suo carico, non potesse non essere realizzato anche in funzione di prevedibili scarichi abusivi industriali che, per la zona in cui il medesimo era collocato e per la rete di fognature che avrebbe dovuto fronteggiare, rientravano nell'ambito della previsione diligente di chiunque avesse dovuto interessarsi alla sua realizzazione e tanto più di un soggetto come il Comune di Genova, incaricato per legge di fronteggiare e controllare il fenomeno notorio e frequente degli scarichi abusivi ... cioè il Comune, accettando di fornire gratuitamente, e d anche per la totalità, acqua sostitutiva in alternativa a quella depurata, dimostrava così di essere ben consapevole che un qualunque evento, tra i quali quello degli scarichi abusivi era certamente uno dei più semplici da prevedere, avesse

determinato il malfunzionamento del depuratore impedendo l'adeguato trattamento dell'acqua depurata, esso non avrebbe potuto impedire, ciò nonostante, l'esecuzione del contratto, pur se ciò avesse determinato un notevole aggravio economico della sua prestazione ... a questo fine appare significativo osservare come in un apposito paragrafo (punto C dell'art. 5) fossero state precisamente determinate le caratteristiche chimico-fisiche minime dell'acqua da fornire e come al punto A dello stesso articolo fosse stato posto a carico del Comune l'obbligo di realizzare la tubatura idonea a permettere la consegna uniforme dell'acqua proveniente da fonti sostitutive".

Il rischio della fornitura sostitutiva, si sottolinea nell'impugnata sentenza, era stato cioè assunto come rischio ordinario del contratto, con la conseguenza che non poteva attribuirsi, in ogni caso, alla società conferente il terreno, neppure una parte dell'onere economico derivante dal malfunzionamento dell'impianto di depurazione. Tanto più che, comunque, "nulla prova la natura inusuale o meglio straordinaria ed imprevedibile degli scarichi in effetti verificatisi, nè in se stessi, come risultanti degli scarni rapportini in atti, riferibili agli anni 1990-1991, nè nelle loro dimensioni, mentre in tale contesto (tra l'altro i malfunzionamenti sembrano essere iniziati nel 1985 e proseguiti a partire dal 1989) non vi sono in causa elementi minimi idonei che consentano di affidare ad un tecnico l'incarico di verificare la possibilità di fronteggiare con adeguata progettazione od opportuni aggiustamenti tecnici la predetta situazione continuando a fornire acqua depurata idonea ad usi industriali.

Tale interpretazione della corte di merito risulta invero correttamente operata e congruamente motivata, in conformità ai principi più sopra richiamati, da essa con tutta evidenza emergendo come l'idoneità dell'impianto di depurazione al normale funzionamento nella specie in realtà inerisca alla qualità giuridica del bene. A tale stregua, pertanto, quale presupposto intrinseco della prestazione dall'Amministrazione comunale nel caso contrattualmente assunta, il cui difetto se del caso diversamente rileva, alla stregua di quanto sopra esposto, sul piano dell'inadempimento.

La censura del ricorrente non può trovare d'altro canto accoglimento nemmeno riguardando l'inidoneità al normale funzionamento del depuratore e qui sotto il profilo dell'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione.

Va al riguardo anzitutto esclusa l'ammissibilità della prospettazione dell'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione quale conseguenza del venir meno della presupposizione.

Pur se in passato da questa Corte in effetti non sempre respinta (v.

Cass., 17/5/1976, n. 1738), va al riguardo osservato che - come in dottrina non si è invero mancato di porre in rilievo - il riferimento alla presupposizione viene a far inammissibilmente ridondare l'eccessiva onerosità sul piano dell'interpretazione del contratto, laddove essa viceversa rileva a prescindere dalla volontà delle parti, quale rimedio dall'ordinamento concesso in reazione all'alterazione non già dei presupposti specifici (valorizzati appunto dalla presupposizione) bensì dei presupposti generici del contratto, subordinandone cioè il mantenimento alla persistenza delle normali condizioni di mercato e di vita sociale su di esso incidenti.

L'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (diversamente dalla più sopra evocata impossibilità sopravvenuta della prestazione, quale rimedio all'alterazione del contratto sinallagma funzionale che rende irrealizzabile la causa concreta) non incide sulla causa del contratto, non impedendo l'attuazione dell'interesse con esso concretamente perseguito, ma trova diversamente fondamento nell'esigenza di contenere entro limiti di normalità l'alea dell'aggravio economico della prestazione, salvaguardando cioè la parte dal rischio di un relativo eccezionale aggravamento economico derivante da gravi cause di turbamento dei rapporti socio-economici.

Mentre nei contratti a titolo gratuito l'aggravio consiste nella sopravvenuta sproporzione tra il valore originario della prestazione e il valore successivo, trattandosi come nella specie di contratto oneroso (pennuta), l'aggravio consiste nella sopravvenuta sproporzione tra i valori delle prestazioni, laddove una prestazione non trova più sufficiente remunerazione in quella corrispettiva (v. Cass.,



13/2/1995, n. 1559).

Atteso un tanto, risponde invero a principio recepito che, per poter ai sensi dell'art. 1467 c.c. determinare la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione deve essere determinata dal verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili.

Il carattere della straordinarietà è di natura obiettiva, qualificando un evento in base all'apprezzamento di elementi (come la frequenza, le dimensioni, l'intensità, ecc.) suscettibili di misurazione, tali pertanto da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quantomeno di ordine statistico (v.

Cass., 19/10/2006, n. 22396; Cass., 23/2/2001, n. 2661; Cass., 9/4/1994, n. 3342).

Il carattere della imprevedibilità deve essere valutato secondo criteri obiettivi, riferiti ad una normale capacità e diligenza media, avuto riguardo alle circostanze concrete del caso sussistenti al momento della conclusione del contratto (v. Cass., 13/2/1995, n. 1559), non essendo invero sufficiente l'astratta possibilità dell'accadimento.

L'accertamento da parte del giudice di merito della sussistenza o meno dei caratteri di straordinarietà ed imprevedibilità degli eventi che hanno determinato l'eccessiva onerosità di una delle prestazioni corrispettive previste in contratti ad esecuzione differita spetta peraltro al giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione (v. Cass., 19/10/2006, n. 22396; Cass., 23/2/2001, n. 2661).

Orbene, il Comune ricorrente basa la propria odierna impugnazione sulla distinzione tra meri "casi eccezionali specificamente previsti" di variazione e "impossibilità assoluta di effettuare la depurazione dell'acqua con le pattuite caratteristiche" quale fattore di alterazione dell'"equivalenza economica delle prestazioni (trattandosi appunto di permuta)".

A parte il rilievo che nell'adombrare siffatta prospettazione omette di considerare che il mutamento di valore concerne nel caso entrambe le prestazioni, laddove in presenza di contratto come nella specie oneroso l'aggravio consiste - come sopra esposto - nella sopravvenuta sproporzione tra i valori delle prestazioni corrispettive, e non già nella sopravvenuta sproporzione tra il valore originario ed il valore successivo della singola prestazione (viceversa rilevante per i contratti a titolo gratuito), dovendo pertanto considerarsi non solamente il valore della prestazione a suo carico in ragione del diverso costo dell'acqua oggetto di fornitura ma anche il valore dei beni immobili ricevuti in permuta con relativa valutazione comparativa in ragione dei rispettivi attualizzati valori che non risulta nel caso invero compiuta, va osservato che diversamente da quanto dal medesimo lamentato la corte di merito ha invero esaminato e specificamente disatteso l'argomento secondo cui si sia nel caso trattato di un evento imprevedibile.

Nel sottolineare che il fenomeno dell'allaccio abusivo di scarichi era al contrario senz'altro prevedibile, a fortiori per chi - come appunto l'odierno ricorrente - è addirittura investito ex lege della funzione pubblica di controllare e monitorare nonché regolare in concreto gli interventi in materia, anche avvalendosi dei poteri di competenza quale soggetto di diritto pubblico ("da ciò consegue come l'impianto, nell'esclusivo interesse dello stesso Comune e nell'ambito delle obbligazioni dedotte a suo carico, non potesse non essere realizzato anche in funzione di prevedibili scarichi abusivi industriali che, per la zona in cui il medesimo era collocato e per la rete di fognature che avrebbe dovuto fronteggiare, rientravano nell'ambito della previsione diligente di chiunque avesse dovuto interessarsi alla sua realizzazione e tanto più di un soggetto come il Comune di Genova, incaricato per legge di fronteggiare e controllare il fenomeno notorio e frequente degli scarichi abusivi"), non configurandosi invero al riguardo il pericolo di commistione di funzione e di ruoli paventato dal ricorrente, la corte di merito ha invero posto in rilievo come nel caso le parti abbiano espressamente preso in considerazione l'eventualità del non corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, specificamente prevedendo

in contratto una prestazione sostitutiva ("il Comune, consapevole che l'Italsider non intendeva correre alcun rischio relativo a inadeguatezze dell'impianto di depurazione, circa l'entità e la qualità dell'acqua da ricevere in contropartita della cessione del terreno, se ne è accollato totalmente il carico anche economico, chiedendo un contributo del 30%, come subito dopo nel contratto specificato, nel solo caso in cui il ricorso a fonti sostitutive fosse reso necessario da cause di forza maggiore consistenti in eventi naturali, tra cui pacificamente non rientrano gli scarichi abusivi di cui si tratta;

... dunque, non essendo indicati limiti al minor rendimento e d'essendo anzi addirittura prevista la continuità dell'erogazione anche per il caso di fermata del depuratore e per i casi di forza maggiore dovuti ad eventi naturali, non sembra sostenibile, di fronte all'obbligo inderogabile di rifornire uniformemente l'impianto, senza rischio alcuno per l'Italsider, la tesi per cui possa ritenersi caso eccezionale od imprevedibile quello di inidoneità permanente dell'impianto alla depurazione dell'acqua a causa di un evento tra l'altro così prevedibile come quello degli scarichi abusivi, sia pure di rilievo").

Costituisce d'altro canto principio recepito in giurisprudenza di legittimità quello per il quale nei contratti a prestazioni corrispettive, ad esecuzione continuata o periodica o differita, ciascuna parte assume su di sé il rischio degli eventi che alterino il valore economico delle rispettive prestazioni, entro i limiti rientranti nell'alea normale del contratto, da tenersi pertanto da ciascun contraente presente al momento della stipulazione per gli eventi non imprevedibili alla stregua della dovuta diligenza (v.

Cass., 23/11/1999, n. 12989).

Orbene, in esplicazione dei poteri ad essi spettanti i giudici di merito hanno nel caso accertato essere stato tale fenomeno invero contrattualmente previsto e regolato "il Comune, accettando di fornire gratuitamente, ed anche per la totalità, acqua sostitutiva in alternativa a quella depurata, dimostrava così di essere ben consapevole che un qualunque evento, tra i quali quello degli scarichi abusivi era certamente uno dei più semplici da prevedere, avesse determinato il malfunzionamento del depuratore impedendo l'adeguato trattamento dell'acqua depurata, esso non avrebbe potuto impedire, ciò nonostante, l'esecuzione del contratto, pur se ciò avesse determinato un notevole aggravio economico della sua prestazione ... a questo fine appare significativo osservare come in un apposito paragrafo") (punto C dell'art. 5) fossero state precisamente determinate le caratteristiche chimico-fisiche minime dell'acqua da fornire e come al punto A dello stesso articolo fosse stato posto a carico del Comune l'obbligo di realizzare la tubatura idonea a permettere la consegna "uniforme" dell'acqua proveniente da fonti sostitutive ... cioè il rischio della fornitura sostitutiva era stato assunto come rischio ordinario del contratto, con la conseguenza che non poteva attribuirsi, in ogni caso, alla società conferente il terreno, neppure una parte dell'onere economico derivante dal mal-funzionamento dell'impianto di depurazione ... d'altra parte e comunque, nulla prova la natura inusuale o meglio straordinaria ed imprevedibile degli scarichi in effetti verificatisi, nè in se stessi, come risultanti degli scarni rapporti in atti, riferibili agli anni 1990-1991, nè nelle loro dimensioni ...".

Nè può d'altro canto nella specie assegnarsi in qualche modo rilievo alla tesi dottrina secondo cui la sopravvenienza di circostanze pur prevedibili rende comunque eccessivamente gravosa, e pertanto inesigibile, l'adempimento della prestazione, giacchè come si è al riguardo da altra parte della dottrina correttamente obiettato si viene in tal caso a vertere in tema d'inadempimento, e non già di alterazione dell'economia contrattuale.

Infondata è del pari la doglianza concernente il dedotto vizio di motivazione.

Va anzitutto osservato che in base a fermo principio di questa Corte l'interpretazione del contratto è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione (v. Cass. 21 aprile 2005, n. 8296).

Il sindacato di legittimità può avere pertanto ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle

parti bensì solamente la individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (v. Cass., 29/7/2004, n. 14495).

Pur non mancando qualche pronuncia di segno diverso (v. Cass., 10/10/2003, n. 15100; Cass., 23/12/1993, n. 12758), costituisce orientamento consolidato quello secondo cui il tema di interpretazione del contratto ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate, e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa. Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dovendo essere peraltro verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole considerate in correlazione tra loro, procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell'art. 1363 c.c., giacchè per "senso letterale delle parole" va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass., 25/10/2006, n. 22899; Cass., 22/12/2005, n. 28479; Cass., 24/11/2005, n. 24813; Cass., 2/4/2004, n. 6513).

Se è vero che l'elemento letterale assume funzione fondamentale, la valutazione del complessivo comportamento delle parti costituisce peraltro un canone non già sussidiario bensì necessario ed indefettibile, in quanto le singole clausole, da interpretare le une per mezzo delle altre senza arrestarsi alla relativa considerazione atomistica, neppure quando il loro senso possa ritenersi compiuto, debbono essere raccordate al complesso dell'atto, e l'atto deve essere esaminato valutando il complessivo comportamento delle parti.

In questo progressivo ampliamento dell'oggetto dell'interpretazione assume allora rilievo anche il comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto, purchè sia un comportamento comune, ovvero un comportamento unilaterale (anche tacitamente) accettato dall'altra parte, atteso che, così come comune è l'intenzione delle parti, quale fondamentale parametro di interpretazione, del pari comune deve essere il comportamento delle parti quale parametro di valutazione della volontà da esse manifestata (v. Cass., 9/2/2007, n. 2901; Cass., 25/10/2006, n. 22899).

Orbene, nel caso in esame, di tali principi la corte di merito ha nell'impugnata sentenza fatto corretta e puntuale applicazione, con motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, in particolare là dove, nel condividere e confermare l'avviso del giudice di prime cure, ha ritenuto che il contratto sia stato dalle parti stipulato senza che venissero "indicati limiti al minor rendimento e d'essendo anzi addirittura prevista la continuità dell'erogazione anche per il caso di fermata del depuratore e per i casi di forza maggiore dovuti ad eventi naturali", espressamente escludendo, "di fronte all'obbligo inderogabile di rifornire uniformemente l'impianto, senza rischio alcuno per l'Italsider", la possibilità di ritenersi "caso eccettuato od imprevedibile quello di inidoneità permanente dell'impianto alla depurazione dell'acqua a causa di un evento tra l'altro così imprevedibile come quello degli scarichi abusivi, sia pure di rilievo".

Interpretazione che la corte di merito ha ravvisato "convalidata dal comportamento del Comune successivo alla stipula del contratto, posto che pur nel verificarsi degli eventi cd. imprevedibili fin dal 1985 e poi dal 1989, il medesimo solo in prossimità dell'azione giudiziaria contestò i suoi obblighi così come sopra definiti, chiedendo in precedenza ancora con lettera del (OMISSIS) la comunicazione da parte appellata degli elementi contabili necessari per il pagamento da parte sua delle forniture di acqua". Al riguardo sottolineando come tale condotta sia logicamente spiegabile in considerazione delle necessità in cui l'Amministrazione comunale "si trovava di rinnovare le rete fognaria previa realizzazione di un depuratore", e quindi nell'interesse ad "acquistare il terreno Italsider, ottimamente

collocato, a i fini del miglior utilizzo economico dell'impianto", oltre che nella sfiducia ... sulle sue capacità di produrre acqua depurata della qualità richiesta pur in presenza di eventi prevedibili come quello degli scarichi abusivi industriali. E specificamente escludendo, ancora, la rilevanza in contrario della durata e dell'esecuzione differita del contratto, in quanto il Comune, "pur partendo, in accordo con la controparte, dalla valutazione della natura commutativa del contratto (art. 7 e dichiarazioni di valore ai fini fiscali)", si è "esplicitamente e d'implicitamente accollato il rischio di un suo sbilanciamento in favore dell'Italsider, prendendo atto dell'esigenza inderogabile della medesima di non dover correre alcun inconveniente rispetto alla fornitura di acqua concordata, anche sotto il profilo economico, se non e parzialmente per il caso di forza maggiore dovuta ad eventi naturali".

A tale stregua l'impugnata decisione si sottrae invero alle censure mosse dalla ricorrente, dovendo al riguardo farsi d'altro canto richiamo al consolidato principio secondo cui in materia di interpretazione del contratto la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige la specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati, e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denuncia del<sup>1</sup> vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice del merito.

Nessuna delle due censure può invece risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzia nella mera contrapposizione di una differente interpretazione.

Per non soggiacere al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve d'altronde essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni;

sicché quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili) non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (v. Cass., 25/10/2006, n. 22899; Cass., 2/5/2006, n. 10131).

Quanto alla buona fede, la quale distintamente rileva come criterio di integrazione (art. 1375 c.c.) e quale criterio di interpretazione del contratto (art. 1366 c.c.), assumendo significati diversi (nel primo caso, di canone di condotta o correttezza), nella specie risulta indubbiamente evocata quale criterio ermeneutico.

Alla stregua della formulata censura i suindicati principi non risultano dal ricorrente tuttavia osservati. Esso si limita infatti a dedurre genericamente che "con il ricorso al principio dell'interpretazione secondo buona fede si possono arricchire le acquisizioni cui si perviene attraverso l'operazione ermeneutica sul dato testuale, mediante integrazione, utilizzando cioè tutti gli elementi che, rispetto a quanto è oggetto di formalizzazione esteriorizzata dai contraenti, consentono di ricostruirne la volontà effettiva: si tratta, in altri termini, di riportare il dato testuale, nel concorso di tutti gli elementi valutativi a disposizione dell'interprete, alla buona fede intesa come buona regola di condotta, al fine di effettuare un'operazione di controllo che, nell'ambito strettamente interpretativo, consenta di verificare l'esigibilità dell'adempimento a carico di ciascuna parte, in relazione alle circostanze sopravvenute e a una valutazione dell'economia dell'affare attenta ad una razionale distribuzione dei rischi ... . Il principio di buona fede garantisce un equilibrio fra gli interessi dei contraenti conseguente con le finalità in vista delle quali si sono assunti gli impegni ed in coerenza appunto con l'assetto contrattuale ... la buona fede si pone nel sistema come limite interno di ogni statuizione giuridica soggettiva, attiva o passiva, contrattualmente attribuita, concorrendo, quindi, alla relativa conformazione in senso ampliativo o restrittivo, rispetto alla fisionomia apparente ...".

Per poi, dopo aver esaminato altri profili al riguardo ravvisati interessanti in chiave di interpretazione del contratto de quo, genericamente concludere: "Il paradosso della sentenza impugnata è invece quello che discende dalla constatazione (invero incomprensibile) secondo cui tutto il rischio sarebbe stato da addossarsi alla sola parte pubblica, mentre la parte privata sarebbe stata in ogni caso

garantita di ogni e qualunque evento che avesse inciso sull'equilibrio delle prestazioni".

A tale stregua risulta invero omessa l'indicazione di quali aspetti (non suscitare e non speculare su falsi affidamenti; non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte) in cui si specifica il significato di obbligo di lealtà che la buona fede assume quale criterio legale d'interpretazione del contratto risulterebbero nella specie violati, la cui osservanza avrebbe condotto la corte di merito all'adozione di altra e diversa decisione.

Orbene, lungi dal denunciare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, tale censura appare allora finalizzata piuttosto, ma inammissibilmente, a sollecitare una diversa lettura delle risultanze di causa, in contrasto proprio con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all'attenzione dei giudici della Corte di Cassazione tutti gli elementi di fatto già considerati dai giudici del merito a da costoro asseritamente in termini erronei valutati, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento di quegli stessi elementi già sottoposti al vaglio del giudice di seconde cure (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass. n. 12984 del 2006).

Quanto infine alla doglianza secondo cui la corte di merito non ha nel caso ravvisato la sussistenza di un contratto di somministrazione (in particolare "continuativa" e non già a carattere periodico), quale fonte della fornitura di acqua nel caso erogata dall'AMGA, precisato anzitutto che la stessa - per non impingere nel divieto di cui all'art. 81 cpv. c.p.c. deve intendersi formulata con stretto riferimento alla considerazione della detta prestazione quale modalità alternativa dell'obbligazione a carico del Comune in virtù dello stipulato contratto di permuta de quo, tenuto conseguentemente a l relativo pagamento - ovvero quale contratto da quest'ultima del tutto autonomo, va al riguardo sottolineato che, come sopra esposto, la corte di merito ha dato logica e congrua motivazione della relativa considerazione, la censura del ricorrente invero profilandosi in termini di sostanziale - e in sede di legittimità non consentita - contrapposizione ermeneutica.

Con il 5<sup>o</sup> motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 62 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia confermato la sentenza di 1 grado anche sotto il profilo della mancata ammissione della richiesta C.T.U. volta ad accertare il mancato funzionamento dell'impianto di depurazione, e in particolare i dettagli del fenomeno dell'impossibilità di produzione della convenuta acqua industriale.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di darvi ingresso pur se ritualmente richiesti, e in particolare l'omessa ammissione di consulenza tecnica, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente tali mezzi, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (v. Cass., 22/2/2007, n. 4178; Cass., 12/6/2006, n. 13556; Cass., 1/4/2004, n. 6396; Cass., 16/6/2003, n. 9616; Cass., 19/7/2002, n. 10573; Cass., 12/5/2000, n. 6115).

Nel caso, il ricorrente ad un tanto non provvede, non ponendo invero questa Corte in grado di valutare se e quali ragioni della ritenuta indispensabilità delle indagini tecniche ai fini della decisione (cfr. Cass., 22/3/2005, n. 6178; Cass., 2/1/2002, n. 10; Cass., 20/11/2000, n. 14979, V. anche Cass., 8/172004, n. 88), siano state nel caso prospettate ed immotivatamente disattese.

Pacifico essendo che il ricorso da parte del giudice di merito all'ausilio del consulente tecnico d'ufficio è meramente facoltativo e rimesso al suo potere discrezionale, con la conseguenza che le valutazioni in merito non necessitano di motivazione ed esulano dal controllo di legittimità (v. Cass., 25/7/2006, n. 16980; Cass., 3/3/2005, n. 4652; Cass., 16/7/2003, n. 11143; Cass., 9/5/2002, n. 6641; Cass., 17/1/2001, n. 583); e che d'altro canto la consulenza tecnica non costituisce in linea di massima mezzo di prova bensì strumento di valutazione della prova acquisita, ma può assurgere al rango di fonte oggettiva di prova quando si risolve nell'accertamento di fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche (v. Cass., 19/1/2006, n. 1020; Cass., 30/11/2005, n. 26083), va osservato che nell'impugnata sentenza il giudice del merito ha per converso spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di non disporre nel caso la c.t.u., ponendo in rilievo che "nulla prova la natura inusuale o meglio straordinaria ed imprevedibile degli scarichi in effetti verificatisi, nè in se stessi, come risultanti dagli scarni rapportini in atti, riferibili agli anni 1990-1991, nè nelle loro dimensioni", sicchè in "in tale contesto ... non vi sono in causa elementi minimi idonei che consentano di affidare ad un tecnico l'incarico di verificare la possibilità di fronteggiare con adeguata progettazione od opportuni aggiustamenti tecnici la predetta situazione continuando a fornire acqua depurata idonea ad usi industriali".

All'infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.100,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari di avvocato, in favore di ciascuno dei controricorrenti, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2007.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2007